



CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA

(Provincia di Brindisi)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024. CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Esito : Approvata

Numero 5 Del 08-01-2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **otto** del mese di **gennaio** alle ore **15:00**, nella sala del Consiglio Comunale, si è riunito, alla presenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RICCI Nicola, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in Prima convocazione, in seduta nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Palmisano Angelo	P	ALBANESE Catia	P
RICCI Nicola	P	LACALA Domenico	P
ZIZZI Giovanni	P	RESTA Giuseppina	A
MITA Pierangelo	P	ARGENTIERO Giuseppe	A
IDRONTINO Arcangelo	P	SANTORO Pasquale	P
SANTORO Pietro	A	GIANFREDA Giovanni	A
MATARRESE Domenico	P	PICCOLI Pietro	A
RODIO Cataldo	P	VITALE Isabella	P
LIGORIO Vita	A		

Presenti n. **11** Assenti n. **6**.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Rocco BRONTE con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale. Ricontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RICCI Nicola dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Risultano altresì presenti\assenti gli Assessori:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 19-12-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **Ciraci' Pietro**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 19-12-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **Ciraci' Pietro**

Escono dall'aula alle ore 18.09 i Consiglieri Comunali Gianfreda G., Piccoli P. e Resta G..

Il Presidente del C.C. dott. Ricci dopo aver introdotto l'argomento inserito al punto 5 dell'O.d.g. ed in oggetto specificato, cede la parola al Sindaco Angelo Palmisano.

Il Sindaco Angelo Palmisano così relaziona:

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";*
- il comma 837 a mente del quale *"... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";*
- il comma 838 a mente del quale *"... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.12.2020 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 291 del 10.12.2021 di aggiornamento delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2022;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere anche per l'anno 2024 con la conferma delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui agli allegati al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale citato e che si intendono integralmente richiamati;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, veniva assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni sostituiti dal "canone";

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2024–2026 approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

ACQUISITO il prescritto parere dell'Organo di Revisione Contabile (Verbale n. 109/2023, rif. prot. n. 37139 del 19-12-2023);

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale;

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di delibera a firma del Responsabile di Area competente;

Udita la relazione del Sindaco Angelo Palmisano;

Atteso che l'esito dà il seguente risultato:

Presenti: n.11 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco Palmisano Angelo;

Assenti: n. 6 Consiglieri Comunali (Santoro Pietro, Ligorio Vita, Argentiero G., Gianfreda G., Piccoli P., Resta G.);

Favorevoli: n.9 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco Angelo Palmisano (Ricci N., Zizzi G., Mita P., Idrontino A., Matarrese D., Rodio C., Albanese C., Lacala D.);

Contrari: n. 2 Consiglieri Comunali (Santoro Pasquale, Vitale I.);

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2024, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori relativi al Canone Unico Patrimoniale, già approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 291 del 10.12.2021;

2) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente distinta e separata votazione:

Presenti: n.11 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco Palmisano Angelo;

Assenti: n. 6 Consiglieri Comunali (Santoro Pietro, Ligorio Vita, Argentiero G., Gianfreda G., Piccoli P., Resta G.);

Favorevoli: n.9 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco Angelo Palmisano (Ricci N., Zizzi G., Mita P., Idrontino A., Matarrese D., Rodio C., Albanese C., Lacala D.);

Contrari: n. 2 Consiglieri Comunali (Santoro Pasquale, Vitale I.);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente C.C.
F.to RICCI Nicola

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Rocco BRONTE

Per copia conforme

Ceglie Messapica, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.